FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
Proc. N. 14/24 R.G.T.F.

DECISIONE N. 3/2024

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey composto da:
Avv. Daniela De Tommaso (Presidente)
Avv. Luigi Tocci (Componente)
Avv. Francesco Grimaldi (Componente)
riunito in modalità videoconferenza su piattaforma Whatsapp, all'esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2024;
esaminato il ricorso pervenuto in data 25 ottobre 2024 dalla società Alta Valle Intelvi Asd, in persona del presidente p.t. nonché legale rappresentante, avverso la tabella voti relativa alla XXXI Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, a norma del "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" del C.O.N.I.;

rileva

preliminarmente va affrontata la questione relativa alla debenza della contribuzione per l'accesso ai servizi di giustizia, il cui versamento risulta essere stato omesso.
Sostiene il ricorrente che essendo applicabile al presente procedimento il "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" del C.O.N.I. relativo alle impugnazioni delle liste voti e non prevedendo tale regolamento il versamento di un contributo lo stesso non sarebbe dovuto.
L'eccezione va respinta. Il regolamento *de quo* si pone come *lex specialis* rispetto al Regolamento di giustizia dalla federazione hockey, ponendosi quale eccezione rispetto al sistema processuale generale unicamente in relazione alla specifica previsione di termini ridotti ed alla non necessarietà di una difesa tecnica, e pertanto non può estendersi inopinatamente a questioni non espressamente richiamate in base al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.
È evidente quindi che anche in base al principio del divieto di interpretazione estensiva della norma speciale vige il principio generale previsto per l'accesso ai servizi di giustizia.
La contribuzione è quindi dovuta e pertanto la federazione provvederà in via amministrativa Al recupero delle somme.
Relativamente alla impugnazione della tabella voti, il citato Regolamento prevede che laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad una o più affiliate ovvero nei casi in cui sia proposto dal procuratore federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella voti sul sito

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

Internet federale anche alla affiliata o alle affiliate controinteressate, per dare loro la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale.
Rilevato il mancato assolvimento di detto incombente e non giustificabili le motivazioni addotte a riguardo

PTM

dichiara il ricorso inammissibile.
Si comunichi alla ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale FIH.
Roma, 31 ottobre 2024

DE TOMMASO D
2024.10.31 16:40:25
Signer:
CN=DE TOMMASO DANIEL
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-802301305
Public key:
RSA/2048 bits

Il Presidente
Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente
Avv. Luigi Tocci

Firmato digitalmente da
LUIGI TOCCI
C = IT
Data e ora della firma: 31/10/2024 16:24:59

Il Componente
Avv. Francesco Grimaldi

Francesco Grimaldi
Firmato digitalmente da Francesco Grimaldi
Data: 2024.10.31 15:25:50 +01'00'